NORME PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI DELLE REGIONI A STATUTO NORMALE

Art. 16-bis

(Supplenza) 1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del commissario del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, pro- cede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16

Versione in vigore dal 2 febbraio 1994, tuttora in vigore · versione 9

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale
Estremi	Legge 17 febbraio 1968, n. 108
Titolo	III — Procedimento elettorale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-elezione-dei-consigli-regionali-delle-regioni-a-statuto/art-16-bis-supplenza-1-nel-caso-di-sospensione-di-un-consigliere-intervenuta-ai

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it